

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 12

Sostegno alla coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e alle relative filiere produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa):

a) promuove, in considerazione degli utilizzi nei diversi settori e dei molteplici prodotti che da essa possono discendere, le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.);

b) favorisce la creazione di filiere produttive, che integrano la ricerca con il ciclo industriale, al fine di creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione;

c) favorisce la realizzazione e lo sviluppo strutturato di filiere produttive dei prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole, l'integrazione fra i processi agricoli e quelli industriali, nonché gli interventi che permettono l'impiego della canapa e dei suoi derivati in particolare nei settori alimentare, industriale, tessile e ambientale;

d) favorisce le filiere della coltivazione e della trasformazione della canapa come pianta officinale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020 (Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco) e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare;

e) promuove programmi di formazione universitaria e negli istituti d'istruzione superiore, al fine di diffondere la conoscenza e la formazione sulla canapa e le potenzialità e le opportunità imprenditoriali della sua filiera.

2. La Regione riconosce, in particolare:

a) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti iscritte nel catalogo di cui all'articolo 2, comma 1, coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione delle diverse componenti della pianta, in particolare della granella, dei fiori, del canapulo e della fibra;

b) l'importanza della canapa quale coltura in grado di incidere positivamente sul contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come alternativa a colture eccedentarie, come coltura da rotazione e come recupero di terreni abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole;

c) il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di *Cannabis sativa* L., delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da progetti di incrocio naturale tra specie iscritte al Catalogo di cui al comma 1 e alla possibilità di estrazione del cannabidiolo (CBD) naturale dalle paglie.

3. È esclusa la riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio.

4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, fiori, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) canapa come pianta officinale e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare;

d) estrazione del CBD naturale dalle paglie;

e) materiale destinato alla pratica del sovescio;

f) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

g) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

h) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

i) coltivazioni destinate al florovivaismo.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alla canapa per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, coltivata preferenzialmente con modalità biologiche o dell'agricoltura integrata, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanza stupefacente.

6. La coltivazione della canapa, con le finalità di cui all'articolo 1, è ammessa su tutto il territorio regionale previa autorizzazione da parte del comune competente.

7. L'uso della canapa, come biomassa a fini energetici, è consentito esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 242/2016.

Art. 3.

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:

- a) la costituzione e il raccordo di filiere territoriali locali, nel rispetto di quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione;
- b) l'attività florovivaistica di sementiera;
- c) il reperimento del seme a livello nazionale e internazionale;
- d) l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti e ai diversi impieghi, nonché per la messa a punto delle migliori pratiche agrotecniche;
- e) la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- f) la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
- g) l'utilizzo della coltura ai fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- h) l'utilizzo di terre incolte, ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
- i) gli studi di fattibilità e l'attività di ricerca relativi a quanto previsto dall'articolo 5, nonché a quelli finalizzati sia agli utilizzi della canapa e delle sue diverse componenti in tutti i possibili ambiti come materia prima, semilavorato e nuove applicazioni, sia ai possibili ulteriori sbocchi di mercato;
- l) i progetti specifici di formazione per gli operatori della filiera;
- m) lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni innovative, compresa la tecnologia blockchain, ai fini della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- n) il coinvolgimento delle università e degli istituti scolastici superiori, in particolare quelli ad indirizzo agrario, al fine di elaborare programmi specifici curricolari o facoltativi di promozione della canapa, come opportunità di creazione d'impiego ecosostenibile.

2. La Regione riconosce, in particolare, la necessità di introdurre un sistema gestionale della canapa piemontese che raduna e organizza tutti i portatori di interesse del territorio attraverso l'istituzione del sistema distrettuale della canapa di cui all'articolo 4, allo scopo di attivare sinergie di filiera tra operatori agricoli e trasformatori agroindustriali e collegamenti trasversali intersettoriali coerenti e duraturi.

Art. 4.

(Sistema distrettuale della canapa)

1. La Regione istituisce il sistema distrettuale regionale della canapa nel rispetto della determinazione degli indici di densità per la caratterizzazione dei distretti territoriali in ambito rurale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 1/2019.

2. Il sistema distrettuale è strutturato su due livelli:

- a) il cluster regionale della canapa;
- b) i tre distretti rurali locali della canapa.

3. Il cluster regionale monitora l'evoluzione regionale della normativa del settore, al fine del successivo adeguamento e aggiornamento con la legislazione nazionale ed europea e provvede alla predisposizione dei disciplinari di produzione, vincolanti per l'ottenimento, da parte dei produttori, del marchio regionale di origine della canapa del Piemonte.

4. Il cluster regionale si raccorda con la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'articolo 5, e ne coordina i rapporti con le aziende agricole coltivatrici di canapa e con le relative forme associative, cooperative e consortili.

5. Il cluster regionale è coordinato dall'Assessorato all'agricoltura per le competenze di carattere agricolo della filiera e dall'Assessorato competente in materia di sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese per le attività a configurazione artigianale ed industriale della filiera medesima.

6. Il cluster regionale coordina e si interfaccia con i seguenti distretti rurali locali della canapa:

- a) distretto rurale locale della canapa delle valli alessandrine del fiume Bormida, del fiume Erro e del fiume Orba.

b) distretto rurale locale della canapa della pianura del carmagnolese con altipiano del poirinese, a sud di Torino;

c) distretto rurale locale della canapa del canavese, delle aree periurbane di Torino-est e nord-est all'eporediese ed al basso biellese.

7. I distretti rurali della canapa coincidono territorialmente con i principali areali tipici di produzione della *Cannabis sativa* L. e sono caratterizzati da tradizioni plurisecolari di coltivazione e trasformazione.

Art. 5.

(Sementiera regionale)

1. La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di ricerca, riproduzione e conservazione del seme di canapa al fine di individuare una o più coltivazione in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.

Art. 6.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'accesso al sostegno regionale di cui all'articolo 7 i seguenti soggetti:

a) le imprese agricole di cui all'articolo 2135 codice civile, le cooperative agricole e i loro consorzi;

b) i florovivaisti iscritti al RUOP, relativamente all'attività sementiera, garantendo la riproduzione in purezza;

c) le associazioni di produttori agricoli ricorrendo a qualsiasi modello organizzativo secondo le varie forme contrattuali di natura associativa previste dall'ordinamento;

d) le imprese, le società, le società cooperative e le associazioni costituite tra imprenditori dei settori coinvolti nelle filiere della canapa;

e) le imprese per la trasformazione e la commercializzazione della canapa e dei suoi derivati;

f) le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;

g) gli enti regionali pubblici e privati deputati alla formazione degli operatori della filiera della canapa in possesso del requisito dell'accreditamento o del riconoscimento da parte della Regione.

Art. 7.

(Accesso al sostegno regionale)

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare:

a) le modalità e i termini di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, delle domande di contributo finanziabili a fondo perduto per gli interventi di cui all'articolo 3;

b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;

d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;

- e) le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.
2. La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:
- a) ecosostenibilità;
 - b) coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;
 - c) aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto allo sviluppo della coltura della canapa;
 - d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione e, in particolare, meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
 - e) interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore;
 - f) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, nonché good manufacturing practices (GMP) nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;
 - g) imprese condotte da giovani agricoltori.

Art. 8.

(Informazione e tracciabilità)

1. La Regione, per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale, provvede a fornire la più ampia informazione e comunicazione rivolta alla popolazione circa l'uso consapevole e sostenibile della canapa, rendendo, altresì, tracciabile ogni fase delle relative filiere. A tal fine, la Regione divulga e pubblicizza in apposita sezione del sito istituzionale la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa coltivate sul territorio regionale con relativa certificazione di tracciabilità, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti, nonché il numero dei coltivatori, l'estensione complessiva dei terreni coltivati e le caratteristiche degli impianti di trasformazione.
2. Ai fini della tracciabilità delle filiere produttive, la Regione promuove l'impiego delle tecnologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nonché le certificazioni in materia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f).
3. La Regione può, inoltre:
- a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni di rappresentanza della filiera della canapa e gli enti pubblici territoriali, al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione;
 - b) diffondere, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nei diversi settori, in particolare nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9.

(Obblighi dei coltivatori)

1. I coltivatori hanno l'obbligo di conservare i cartellini che accompagnano le confezioni di semente e le relative fatture di acquisto, per un periodo non inferiore a un anno.

Art. 10.

(Controlli e sanzioni)

1. Le coltivazioni di canapa possono essere sottoposte ai controlli e alle eventuali sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 242/2016, con le forme e le modalità ivi disciplinate.
2. Se dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultano sanzionati i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 7, la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione dell'uso della canapa in ambito agricolo, alimentare, industriale e ambientale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:

- a) lo stato di attuazione della presente legge;
- b) le tipologie degli interventi realizzati di cui all'articolo 3;
- c) le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziare, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali;
- d) i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;
- e) l'accesso al sostegno di cui all'articolo 7;
- f) il possesso di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati;
- g) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. Le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati di cui all'articolo 5 forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 12

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. In sede di prima applicazione, agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 84.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziare all'interno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 maggio 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 98

"Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive"

- Presentata dal Consigliere regionale Martinetti il 18 giugno 2020.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 23 giugno 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato all'unanimità dalla III Commissione referente il 13 maggio 2021 con relazione di maggioranza di Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Ivano MARTINETTI e Diego SARNO.
- Approvata in Aula il 18 maggio 2021, con 42 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) è il seguente:

“Articolo 2 (Liceità della coltivazione)

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
 - a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
 - b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
 - c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
 - d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
 - e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
 - f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
 - g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 75 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è il seguente:

“Art. 75 (Banca regionale della terra)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, nonché volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, la Banca regionale della terra con l'obiettivo di:
 - a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
 - b) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
 - c) valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale presente nel territorio regionale;
 - d) incentivare la produzione e l'occupazione nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola;
 - e) promuovere il ricambio generazionale del settore agricolo;
 - f) proteggere l'ambiente e salvaguardare gli equilibri idrogeologici;
 - g) prevenire gli incendi boschivi e le emergenze fitosanitarie;
 - h) valorizzare il paesaggio e la biodiversità;
 - i) agevolare l'accesso ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo e contrastare il consumo di suolo;
 - l) incrementare l'assetto ottimale del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle comunità locali;
 - m) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-silvo-pastorale, promuovendo modelli di agricoltura sociale e sostenibile.
3. La Banca regionale della terra consiste in un sistema informativo liberamente consultabile, contenente l'elenco aggiornato dei terreni silenti, incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi della legge 440/1978.
4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, altresì, i terreni ed i fabbricati di proprietà pubblica e privata, idonei per l'attività agricola e disponibili per la vendita, la locazione e la concessione in comodato d'uso gratuito.
5. La Banca regionale della terra è strutturata in:
 - a) beni di proprietà privata disponibili per le attività agricole:
 - 1) terreni agricoli che risultano silenti, incolti o abbandonati, individuati avvalendosi anche dei dati presenti nel SIAP di cui all'articolo 81;

2) terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella Banca regionale della terra per la loro coltivazione;

b) beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attività agricole.

6. I beni elencati nella Banca regionale della terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile e non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando risultano iscritti nella stessa Banca, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 2135 del codice civile è il seguente:

“Art. 2135 (Imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge 242/ 2016 è il seguente:

“Art. 4 (Controlli e sanzioni)

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelievo, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 48 (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 71 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 71 (Controlli interni)

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.
2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.”.